

CONTENZIOSO

I termini per il rimborso ex art. 10 della Convenzione Italia-Francia

di **Luigi Ferrajoli**

*"Il pagamento previsto dall'**art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni** stipulata tra l'Italia e la Francia il 5 ottobre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla L. 7 gennaio 1992, n. 20, esula dal sistema dei **rimborsi d'imposta**, sicchè la relativa istanza non soggiace al **termine decadenziale** di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 ma deve essere avanzata nel termine generale di prescrizione di cui all'**art. 2946 cod. civ.**"*

Con questa statuizione contenuta nella **sentenza n. 20978 dello scorso 16 ottobre 2015** i giudici della **Corte di Cassazione** ancorano la previsione convenzionale al **termine prescrizione ordinario** decennale previsto dall'art. 2946 c.c..

Si tratta di una pronuncia in linea con i precedenti della giurisprudenza di legittimità di cui alle precedenti **sentenze n. 691 del 16 gennaio 2015** e n. 13678 del 22 luglio 2004.

Questa la questione sottoposta all'attenzione del Supremo Collegio.

Una nota Società attiva nel settore moda impugnava il **silenzio rifiuto dell'Amministrazione finanziaria** avverso la **richiesta di rimborso** presentata per gli anni dal 1994 al 2003 dalla società contribuente ai sensi dell'art.10 della **Convenzione italo-francese sulle doppie imposizioni** ratificata con L. n.20/92.

In base a tale disposizione un residente della Francia che riceve **dividendi distribuiti da una società residente in Italia** ha diritto al rimborso dell'ammontare corrispondente alla **"maggiorazione di conguaglio" afferente tali dividendi**, diminuito della **ritenuta alla fonte** prevista al paragrafo 2, se la stessa è stata effettivamente versata dalla società in relazione a detti dividendi. Il rimborso deve essere richiesto, **nei termini stabiliti dalla legislazione italiana**, per il tramite della stessa società che in questo caso agisce a nome e per conto del richiedente, residente in Francia.

Con riferimento alle annualità 1995, 1996 e 1998 l'Amministrazione finanziaria eccipiva la **decadenza della richiesta di rimborso** secondo quanto previsto **dall'art. 38 d.P.R. n. 602/73** in base al quale le istanze di rimborso da parte dei percipienti delle somme assoggettate a ritenuta devono essere presentate entro il **termine di quarantotto mesi** dalla data in cui **la ritenuta è stata operata**.

I primi giudici accoglievano l'eccezione dell'Ufficio **dichiarando inammissibile il ricorso** proposto dalla Società contribuente **con riferimento alle annualità 1995, 1996 e 1998** mentre, **nel merito, lo accoglievano** con riferimento alle altre annualità.

All'appello dell'Amministrazione finanziaria seguiva la **costituzione in giudizio** della società contribuente con **proposizione di appello incidentale** per la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui **dichiarava l'inammissibilità dell'impugnativa** per decadenza del diritto al rimborso.

Sul gravame la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara decideva per il **rigetto dell'appello principale** dell'Ufficio e **l'accoglimento della doglianza formulata incidentalmente dalla contribuente**.

La sentenza veniva dunque impugnata dall'Agenzia delle entrate per **cinque motivi di diritto**, tra cui, per quanto qui di interesse, per la **presunta violazione dell'art.38 del d.P.R. n.602/73** nella parte in cui la sentenza d'appello non aveva riconosciuto l'eccezione di decadenza del diritto della Società ad ottenere una **somma corrispondente al credito di imposta**, formulata dall'Amministrazione appellante con riguardo alle **annualità più risalenti**.

La **Corte di Cassazione** non ha dubbi di sorta sul punto e, confermando l'orientamento giurisprudenziale in precedenza espresso, dopo aver richiamato la disposizione di cui **all'art. 10 della Convenzione italo-francese** le attribuisce una portata per così dire "sovranaazionale" precisando che ai fini **dell'applicazione della disposizione convenzionale** non possa farsi riferimento alle disposizioni previste dal nostro legislatore per i rimborsi d'imposta bensì debba invocarsi il più **ampio termine prescrizione di cui all'art.2946 cod. civ.**

Così, conclude il Supremo Collegio prima di rivolgersi agli **altri motivi di diritto** "*nel caso di specie il **termine decennale di prescrizione non era spirato** al momento della domanda di rimborso*".

Di più ampia motivazione la precedente **sentenza n. 691 del 16 gennaio 2015** che illustra come dalla lettera della **norma convenzionale** cennata si evinca che, pur vertendosi in materia tributaria, il pagamento in questione **è estraneo al sistema dei rimborsi di imposta** e, nel richiamare principi già espressi con riferimento all'applicazione della Convenzione Italia-Regno Unito, specifica che la *ratio* sottesa a tale *dictum* risiede nella **natura del tributo** "*perchè nel caso in esame il tributo è stato pagato dalla società italiana che ha erogato i dividendi non per errore o in eccedenza rispetto al dovuto, ma in ottemperanza alla legge, e il diritto ad una **parziale restituzione legittima** alla relativa azione non la società italiana, ma **il solo socio estero**, in base ad una previsione garantistica del riequilibrio fiscale delle posizioni di soci residenti in Stati diversi*".

Di tal che in assenza di un'apposita **disposizione decadenziale presente nelle singole convenzioni** l'interprete ritiene **che il termine di cui possa giovare il soggetto estero** che aziona un diritto, non strettamente qualificabile come "rimborso", è quello **generale di prescrizione dei diritti soggettivi fissato dall'art.2946 cod. civ.**

